

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

(approvato con Deliberazione del C.C n. 26 del 20 maggio 2015)

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Detenzione di animali
- Art. 4 Divieti generali
- Art. 5 Rinvenimento di animali, trasferimenti, smarrimenti, morte
- Art. 6 Avvelenamento di animali
- Art. 7 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico, ai giardini, ai parchi, aree pubbliche ed esercizi pubblici, spiagge libere ed asservite, alaggi pubblici e privati, strutture sanitarie
- Art. 8 Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale ed accattonaggio
- Art. 9 Esposizione di animali e circhi
- Art. 10 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 11 Divieto di detenzione a catena di cani e dimensioni dei recinti
- Art. 12 Cantieri
- Art. 13 Inumazione di animali
- Art. 14 Tutela delle colonie feline
- Art. 15 Equidi
- Art. 16 Colombi
- Art. 17 Volatili, animali acquatici ed esotici, roditori
- Art. 18 Allevamenti commerciali, negozi vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, requisiti strutturali commerciali
- Art. 19 Anagrafe canina, trasferimento, smarrimento o morte, abbandono, cattura e custodia, ricovero degli animali, controllo delle nascite, malattie e profilassi, associazioni
- Art. 20 Sanzioni e vigilanza
- Art. 21 Disposizioni finali

Art.1 Finalità

- 1) Il Comune di Roseto degli Abruzzi nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
- 2) Il Comune di Roseto degli Abruzzi si ispira alla Dichiarazione Universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede UNESCO a Parigi.
- 3) Il Comune riconosce alla specie animale diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
- 4) Il Comune di Roseto Degli Abruzzi, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolar modo, verso le specie più deboli.
- 5) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo/donna ed animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- 6) Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
- 7) Il Comune di Roseto degli Abruzzi si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.
- 8) La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica agli animali di cui alla legge 281 del 14 agosto 1991, a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Inoltre si applica a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati.
- 9) Il Comune di Roseto degli Abruzzi riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
- **9/bis**) Il Comune di Roseto Degli Abruzzi riconosce la libertà ad associazioni o singoli privati la possibilità di attrezzare aree per "BAU PARK" anche attraverso la concessione di terreni comunali inutilizzati e nel rispetto delle leggi urbanistiche.
- Il Comune di Roseto Degli Abruzzi valuterà tutte le richieste pervenute in collaborazione con l'autorità sanitaria competente e di tutti gli altri corpi o enti competenti in materia prima di dare le autorizzazioni.
- 10) Il Comune di Roseto degli Abruzzi opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 11) Il Comune si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche, purchè le competenze siano documentate.

11/bis

A condurre le attività di pet therapy dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. AI termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita.

Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

12) Il Comune di Roseto degli Abruzzi è contrario ai pignoramenti di animali affettivi, anche se il codice legislativo lo permette (vengono considerati come oggetti) e si adopererà affinché questa legge venga abolita o modificata.

Art. 2 Esclusioni

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :
 - a) Agli animali di allevamento per le attività già regolamentate
 - b) Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
 - c) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione ed a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'incolumità pubblica a condizione che siano svolte in osservanza delle normative del settore (ordinanza ministero salute 14/01/2010 e ss.mm.ii.).
 - d) agli animali in dotazione alle forze armate, polizia, protezione civile, vigili del fuoco e di salvataggio.

Art. 3 Detenzione di animali

- 1) Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) I proprietari od i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli ed alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.

3) Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni.

In particolare, il detentore o proprietario è tenuto a :

- a) fornire all'animale cibo ed acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata.
- b) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico.
- c) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.
- d) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- f) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie.
- g) provvedere alla registrazione entro il secondo mese di vita.
- **4)** I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animale debbono segnalare all'ASL territorialmente competente i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.
- 5) Ai proprietari o detentori è fatto divieto di cedere o vendere animali non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
- 6) Il proprietario o detentore deve sempre utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve specifiche disposizioni per animale di piccola taglia.
- 7) Il proprietario o detentore deve portare sempre con sé una museruola da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o su richiesta delle autorità competenti. Sono esclusi gli animali per non vedenti o non udenti addestrati per tali finalità.
- **8)** E' consentito l'uso di sirena e lampeggiante anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali e nell'espletamento dei servizi di urgenza di istituto (legge n. 120 del 29/07/2010).

Art.4 Divieti generali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti (es. piccoli balconi) e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
- 4) E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica. Sarà in ogni caso cura del proprietario/detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
- 5) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione e ad eccezione degli esercizi commerciali di vendita di animali da compagnia.

- **6**) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7) E'vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- **8)** E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 9) E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tali colorazioni non siano indotte dall'assunzione di alimenti naturali.
- **10**) E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salva motivata disposizione scritta del medico veterinario.
- 11) E' vietato mantenere animali esotici o selvatici alla catena, permanentemente legati al trespolo.
- 12) E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- 13) E' vietato vendere animali a minorenni.
- **14)** E' vietato trasportare o detenere animali su un autoveicolo o carrelli chiusi e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, per qualsiasi periodo di tempo, fatte salve le modalità previste dal codice della strada.
- **15**) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; eventuali gabbie o gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi o di rigirarsi.
- **16**) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
- 17) E' vietato, nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.
- **18)** E' vietato il commercio e l'uso di trappole mutilanti, di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte ovvero che agiscono con sostanze chimiche o che emettono segnali acustici, per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
- 19) E' vietato sopprimere animali ritrovati o comunque ricoverati presso le strutture. Potrà avvenire solo se trattasi di esemplari gravemente malati e non più curabili e soltanto previo benestare dell'azienda sanitaria locale.
- 20) E' vietato l'avvio alla sperimentazione di animali catturati o provenienti dalle strutture comunali.
- **21**) Sono vietate, nell'ambito del territorio comunale, le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali. Sono altresì vietati gli allevamenti di animali destinati alla sperimentazione.
- **22)** E' vietato sopprimere animali, se non in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto in caso di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
- 23) E' vietato a chiunque maltrattare animali in libertà.

- 24) E' vietato detenere, seppur temporaneamente, la fauna selvatica. In tal caso, all'atto del rinvenimento, va fatta immediata segnalazione al settore faunistico della provincia, all'ufficio diritti degli animali ed al Corpo Forestale dello Stato.
- **25**) E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale sia domestico che selvatico e sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e tipologia di corpo idrico.
- **26**) E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- 27) E' vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale o finalizzati ad altri scopi non curativi; in particolare: il taglio della coda, ad esclusione degli interventi curativi necessari e comprovati, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, ai sensi dell'art. 10 della convenzione per la protezione degli animali da compagnia, in vigore in Italia dal 1 novembre 2011, a seguito della legge di ratifica n. 201/2010 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno").
- 28) E' fatto divieto di affidare cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia.
- **29**) E' vietato il possesso degli animali ai delinquenti abituali, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale, a chiunque abbia riportato condanna (anche non definitiva) per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore ai due anni.
- 30) E' vietata la sottoposizione di animali a doping.

Art. 5 Rinvenimento di animali, trasferimenti, smarrimento, morte, affidamento.

- 1) I cittadini che rinvengono animali, smarriti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare entro cinque giorni l'evento al Comune che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario e la polizia locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli uffici comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla polizia locale.
- 2) La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente del territorio o alle forze di polizia locale.
- 3) Gli automobilisti che non soccorrono animali investiti verranno perseguiti secondo le norme e leggi nazionali.
- **4**) Gli animali provenienti da altre regioni dovranno essere iscritti nell'anagrafica canina della Regione Abruzzo entro 60 giorni.
- 5) Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o detentore, la ASL competente per territorio, inserisce l'evento nella registrazione anagrafica dell'animale.
- 6) Il proprietario o detentore già iscritto in altra regione, dimorante temporaneamente nel Comune di Roseto degli Abruzzi per un periodo superiore a sessanta giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente al competente servizio ASL.
- 7) Il proprietario o detentore dell'animale nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sè l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnare l'animale,

previo periodo di osservazione, presso il canile sanitario. Nella domanda devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale.

8) Gli animali catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia.

Art. 6 Avvelenamenti di animali

- 1) E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie di animali. Tali operazioni vanno eseguite sotto stretto controllo delle autorità competenti.
- 2) I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'azienda sanitaria locale, sono tenuti a segnalare agli uffici comunali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- " Alla medesima segnalazione al Sindaco è tenuto ciascun cittadino venga a conoscenza **di** avvelenamenti o spargimento **di** sostanze velenose."

Art. 7

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico, giardini, parchi, aree pubbliche ed esercizi pubblici, spiagge libere ed asservite, alaggi pubblici e privati, strutture sanitarie

- 1) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Roseto degli Abruzzi nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'azienda incaricata del servizio o titolare di taxi.
- 2) Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e dovrà utilizzare il guinzaglio e la museruola e l'attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
- 3) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ed a tutti gli uffici comunali ed ai cimiteri (ad eccezione dei luoghi in cui ne è fatto espresso divieto).
- **4)** E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (con lunghezza non inferiore a metri 1,50), la museruola e la strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni.
- 5) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate per particolari scopi, come le apposite aree giochi per bambini, quando, a tal fine, siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli.
- 6) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e gli accompagnatori hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini Sono

esenti i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle deiezioni.

- 7) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, potranno farlo, nel caso che il regolamento dell'esercizio commerciale lo permetta, usando il guinzaglio e la museruola ed attrezzatura per la raccolta delle deiezioni. in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno.
- 8) Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.
- 9) Esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo.
- **10**) Per quanto riguarda le responsabilità del proprietario o detentore si applica l'ordinanza ministeriale del 06/08/2013 riguardante l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- **11)** Per l'accesso alle spiagge libere ed asservite, ombreggi ed alaggi pubblici o privati, viene applicata la legge della Regione Abruzzo n. 19 del 17/04/2014 art. 2 e ss.mm.ii.
- **12)** Per quanto riguarda le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate dalla ASL, ci si attiene alle disposizioni regionali in materia.
- **13**) Il cane guida può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (*Legge* n. 37 del 14/02/74, integrata con L. n. 60 del 08/02/2006).
- 14) Per il cane guida non è dovuto il pagamento del biglietto sui mezzi pubblici (legge 37/2004)

Art. 8 Divieto di utilizzo di animali e volatili per attività di promozione commerciale ed accattonaggio

- 1) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali e volatili, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
- 2) La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
- 3) E' fatto divieto di utilizzare cuccioli di animali per la pratica di accattonaggio.
- 4) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei Luna Park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

Art. 9 Esposizione di animali e circhi

1) L'esposizione di volatili all'interno ed all'esterno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua necessari. Durante la notte devono essere tenuti al buio o penombra.

- 2) Il Comune di Roseto Degli Abruzzi è assolutamente contrario all'uso di animali nei circhi ed in manifestazioni assimilabili.
- 3) E' comunque consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla commissione CITES istituita presso la commissione dell'ambiente, con deliberazione del 10 maggio 2000 "criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla legge 7 del febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche e integrazioni. Al momento della richiesta di attendamento devono produrre tale certificazione.

Art. 10 Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria; in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 2) I cani custoditi in recinto devono effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 11 Divieto di detenzione a catena e dimensioni dei recinti

- 1) E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno cinque metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno cinque metri e di altezza di metri due dal terreno.La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Ai cani detenuti in tali condizioni deve essere assicurato un riparo rialzato dal suolo, con pavimento che li isoli dall'umidità del terreno e coperto da almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di grandezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
- 2) I dispositivi di attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati ed adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.
- **3**) Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere, di norma, di circa 5 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.
- **4**) All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario o detentore, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
- 5) Comunque va rispettata la legge regionale n. 47 del 18/12/2013

Art. 12 Cantieri

- 1) I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate della presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, una idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al comune trenta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine il comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio e regolarmente iscritte, per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le attività connesse.
- 2) Tale collocazione di norma deve essere ubicata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi. Dovrà essere consentita alle gattare/i con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3) Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

A1rt. 13 Inumazione di animali

- 1) Le spoglie degli animali d'affezione deceduti potranno essere cremate presso ditte specializzate.
- 2) Il Comune di Roseto degli Abruzzi potrà definire le localizzazioni di cimiteri per animali affettivi e potrà avvalersi per la costruzione di cimiteri e gestione, di associazioni o privati o costruire in proprio la struttura. La struttura comunale potrà essere data in gestione a privati o associazioni nel rispetto delle leggi regionali e nazionali. Il Comune per quanto sopra redigerà un regolamento a parte.
- 3) Quanto al presente articolo, si osservano le leggi regionali n. 9 del 07/05/2007 e n. 47 del 18/12/2013.
- 4)È consentito il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati, previo consenso dei proprietari degli stessi, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 e secondo quanto previsto dalla legge Regione Abruzzo n.11 Speciale del 30/01/2015.

Art. 14 Tutela delle colonie feline

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal comune di Roseto degli Abruzzi che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere civilmente e penalmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.
- 2) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente servizio veterinario ASL ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali.
- 3) E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi ovvero asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo o cura.
- 4) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Devono darne comunicazione al Sindaco che in caso di accettazione ne rilascerà il consenso
- 5) Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso al fine di alimentare i gatti,in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, anche nelle aree pubbliche in concessione, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa area pubblica.
- 6) L'accesso dei/delle gattare/i a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia in caso di divieto di accesso non potrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
- 7) I gattari/e sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 15 Equidi

1) Gli equidi ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per equide non adibito alla produzione e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua e di lettiera con materiale idoneo (paglia,truciolo,torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente.Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

- 2) Agli equidi che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali. Essi devono disporre sempre di acqua.
- 3) I proprietari o i detentori di equidi devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
- 4) I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
- 5) E' vietato sottoporli a marchiatura ed al taglio della coda.
- **6**) E' vietato la somministrazioni agli equidi di farmaci o sostanze che non siano giustificati da condizioni patologiche e comunque sotto il controllo di un veterinario.
- 7) La soppressione di un equide è consentita soltanto in caso di malattia grave e non curabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata solamente per eutanasia e da un medico veterinario regolarmente iscritto all'albo.
- 8) Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e devono godere di sufficiente riposo ed alimentazione adeguata all'attività svolta. E' vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché fattrici in stato di gravidanza.
- 9) Chiunque utilizzi equidi su suolo pubblico è tenuto alla pulizia del suolo
- 10) Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati al loro rientro.
- 11) Ogni equide deve essere registrato a cura del titolare presso il servizio veterinario competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio del possesso o nascita.
- 12) Ogni equide deve essere iscritto all'anagrafe equina gestita dall'APA (associazione provinciale allevatori) o dalle associazioni di categoria (es. FISE/UNIRE)
- 13) In caso di manifestazioni pubbliche e private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi autorizzati vi è obbligo dei permessi delle autorità competenti ed in ogni caso sotto la responsabilità dei proprietari dell'equide.

Art. 16 Colombi

- 1) Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili, i seguenti interventi :
 - a) pulizia e disinfestazione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e stanziamento dei colombi solo con dissuasori in plastica o policarbonato con punte arrotondate. Tali interventi devono avere carattere di difesa passiva ed in quanto tali effettuati con tecniche incruente.
 - c) è vietato alimentare i piccioni. In caso di eccessiva proliferazione della popolazione, i proprietari degli stabili potranno adottare metodi di controllo incruenti (es, somministrazione di mangime medico non velenoso) sotto il controllo e consiglio delle autorità competenti per contenere la riproduzione dopo approvazione del personale ASL e della Guardia Forestale e sotto il loro stretto controllo.

Art. 17 Volatili, animali acquatici ed esotici, roditori

- 1) I volatili detenuti in gabbia, non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti e riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie relative alle caratteristiche etologiche degli animali.
- 2) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia e di sesso diverso.
- 3) Al detentore di volatili è vietato amputare ali od altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.
- 4) Le misure delle gabbie dei volatili devono avere dimensioni proporzionate alla grandezza del volatile stesso ed essere proporzionate al numero degli ospiti.
- 5) Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitanti. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e una adeguata alimentazione.
- 6) Il Comune di Roseto degli Abruzzi garantisce la tutela dei volatili e del loro ambiente naturale.
- 7) E' fatto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone, fratino e di qualsiasi altro volatile. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli.
- **8**) E' vietata l'opera di potatura o di abbattimento degli alberi, unicamente in presenza di nidi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne che nei casi di assoluta necessità.
- 9) I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per tramite della sezione del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o della nascita dell'animale in stato di cattività.
- **10**) I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa dei volatili detenuti.
- 11) Il Comune di Roseto degli Abruzzi garantisce la tutela degli animali esotici e del loro ambiente naturale trovati sul suo territorio anche tramite affidamento ad associazioni che ne abbiano i requisiti. Tutela l'ambiente ed il luogo di nidificazione occasionale.
- 12) La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data di inizio dei lavori al corpo di polizia locale che provvederà di conseguenza ad informare le autorità competenti.
- **13**) E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova di uccelli appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
- **14)** I materiali delle gabbie dei roditori devono essere atossici e resistenti, non devono essere dotati di spigoli o superfici che possono procurare danni ai roditori e la grandezza delle gabbie deve essere proporzionata alla grandezza dell'animale.

15) E' comunque necessario assicurare alla specie roditori condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche

Art. 18 Allevamenti commerciali,negozi di vendita di animali,centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione,requisiti strutturali commerciali

- 1) Chiunque intenda attivare le strutture ed i servizi di cui all'art. 18 del presente regolamento, deve attenersi alle disposizioni della legge regionale n. 9 del 7/5/2007 e della legge quadro n. 281 del 14/08/1991 e L.R. n. 47 18/12/2013 titolo II e III
- 2) Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
- Art. 19 Anagrafe animale ,trasferimento,smarrimento,morte, abbandono,cattura,custodia,ricovero animali,controllo delle nascite,malattie, profilassi,associazioni.
- 1) Per quanto all'art. 19 del presente regolamento, bisogna attenersi agli art. 12-13-14-15-16-17 della legge Regione Abruzzo n. 9 del 07/05/2007 e della L.R. n. 47 del 18/12/2013 nonché dell'ordinanza del 06/0/2008 del ministero della salute

Art. 20 Sanzioni e vigilanza

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato (in tal caso si applica la legge n. 189 del 20/07/2004 e modifiche seguenti del codice penale), per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della legge 181/91,si applicano le sanzioni amministrative della legge Regione Abruzzo n. 9 del 07/05/2007 e L. R. n. 47 18/12/2013
- 2) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dall'amministrazione di Roseto Degli Abruzzi e saranno conferite in un fondo speciale vincolato al finanziamento allo lotta al randagismo.
- 3) I proventi per la violazione della legge n. 189 del 20/07/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
- 4) L'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento compete all'ASL, al Comune ed alle altre forze dell'ordine. Il Comune può avvalersi, tramite apposita convenzione, delle guardie zoofile delle associazioni di volontariato riconosciute.E' fatta salva la segnalazione di maltrattamenti che è effettuata da parte di qualsiasi cittadino.
- 5) Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo
- 6) Per tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste regolarmente registrate e dei servizi veterinari pubblici o privati

Art. 21 Disposizioni finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e leggi europee, nazionali e regionali in materia.

- 2) Il presente regolamento diventa esecutivo dopo la sua pubblicazione.
- 3) Il comune di Roseto Degli Abruzzi recepisce la legge Regione Abruzzo n. 11 speciale del 30/01/2015 riguardante le linee guida sulle procedure per lo smaltimento degli animali morti incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, sulle procedure di smaltimento delle carcasse di animali selvatici ed acquatici e le linee guida per la gestione degli animali terrestri ed acquatici in difficoltà.